

CONTRATTO**ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA**

Ai fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni:

Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale di tipo C in Italia.

Per "UFFICIO" si intende la sezione consolare della Rappresentanza Diplomatica competente al rilascio del visto.

Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana.

Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall'aggiudicatario.

tra l'Ambasciata d'Italia in Accra e l'aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo.....

L'anno duemila..., addì del mese di in....., nella sede dell'Ambasciata d'Italia in Accra.....

PREMESSO

- che l'Ambasciata d'Italia in Accra (qui di seguito definita anche "Ufficio") per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C;

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (bando di gara in allegato) nell'ambito della quale l'Aggiudicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano economico/qualitativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;

da una parte

l'Ambasciatore Giovanni Favilli

e dall'altra

il nato a rappresentate legale dell'Aggiudicatari avente sede legale in..... i quali,

mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il (di seguito denominato l'Aggiudicatario) con il presente contratto si obbliga nei confronti dell'Ufficio a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro layout), dal capitolato tecnico depositato presso gli uffici dell'Ambasciata d'Italia in Accra e dagli altri documenti di gara, la cui consultazione è stata consentita agli interessati, tutti allegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante.

Le parti convengono che l'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovrà essere:

.....
L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede.

L'Aggiudicatario si impegna a permettere l'utilizzazione dei locali anche per attività di promozione turistica dei flussi verso l'Italia, ove richiesto dall'Ambasciata.

ART. 2

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1.

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potrà essere divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ufficio.

Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) n.810/2009).

L'Aggiudicatario è obbligato a trattare i dati forniti dagli utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire agli utenti l'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni utile indicazione in ordine all'esercizio dei diritti di cui sono titolari a norma dell'art. 7 del medesimo decreto.

In merito alla protezione dei dati personali, l'aggiudicatario:

- a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- b) trasmette i dati per via elettronica in forma cifrata;
- c) trasmette i dati il più presto possibile, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
- d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;

- e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla Rappresentanza diplomatica o consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
- f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dell'ufficio;
- g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;
- h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

ART. 3

Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario può instaurarsi in virtù di quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere in adempimento di esso.

L'Aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio personale senza precedenti penali, adeguatamente formato, anche dal punto di vista linguistico, nel pieno rispetto della normativa internazionale in materia di lavoro, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come codificati dalla Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio le generalità degli addetti al servizio al momento dell'assunzione.

L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti più qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il gradimento di quest'ultimo.

L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto.

L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 539/2001 che determinino la riduzione del volume delle domande di Visto.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone derivante dall'adempimento del presente Contratto.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e l'utenza stessa.

ART. 4

La durata del presente contratto è di 4 anni dalal.....

Su richiesta dell'Ufficio, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, alle stesse condizioni qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dall'utenza gli oneri richiesti in sede di gara pari a..... per i visti individuali , come da offerta presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario provvede, per conto dell'Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e le versa all'Ufficio.

In ordine alla riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa l'importo stabilito per ogni visto dalla tariffa consolare all'atto di presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e provvede al versamento settimanale all'Ufficio della suddetta tariffa, in base al numero di visti rilasciati, secondo le seguenti modalità:

[.....]¹

L'Aggiudicatario è responsabile per il ritardo del versamento e sottoposto alla penale indicata all'art. 10 del capitolato. L'Aggiudicatario dovrà permettere l'utilizzo di carte di credito e di debito

Non è previsto un adeguamento del costo del servizio in aumento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto non può comunque superare, in totale, la metà dei diritti amministrativi dovuti all'Ufficio.

Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti.

Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti.

L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare domanda di visto direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare.

ART. 6

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto.

Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Aggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner coinvolti senza che l'Ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso.

ART. 7

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto;
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di avvalimento senza previo consenso dell'Ufficio;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali, tali da compromettere l'obiettivo di aumentare l'offerta di visti.
- mancato adempimento e rimedio da parte dell'Aggiudicatario, entro sei mesi dalla firma del presente Contratto, in conseguenza di contestazioni scritte dell'Ufficio, in merito a deficienze, difformità e/o irregolarità avuto riguardo agli impegni assunti dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnico/economica (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro *layout*)

¹ Compilazione a cura della Sede.

presentata per la partecipazione alla gara ed, in particolare, avuto riguardo alla localizzazione dei locali da adibire a centri visti, così come individuati al precedente Art. 1;

- mancato rispetto di impegni e standard nell'erogazione del servizio previsti nel Capitolato tecnico (allegato al presente contratto);
- mancata o intempestiva sostituzione del referente ove richiesto dall'Ufficio;
- manifestazione per iscritto, da parte dell'Ufficio, di lamentele per disservizi in numero superiore a dieci nell'arco di un anno solare.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, in base alle leggi italiane.

La risoluzione del contratto non esclude l'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento.

ART. 9

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma.

La sottoscrizione del contratto obbliga l'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà efficace per l'Ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controllo secondo le norme della legge italiana.

ART. 10

L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in..... via.....
n.....

ART. 11

Il presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di fogli..... di carta bianca siglati in ogni pagina da entrambe le parti.

Per l'Ambasciata

Per

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti espressamente approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

- Art. 9 (legge applicabile e foro competente).

Per l'Ambasciata

Per

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

l'Ambasciata d'Italia in Accra;

e

l'aggiudicatario.....per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo.....(denominato qui il "Ricevente").

Rappresentato ai fini del presente accordo da....., in qualità di suo legale rappresentante pro tempore

Nel seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- a) l'Ambasciata d'Italia in Accra per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C e con essa ha concluso in data.....un contratto per la fornitura stessa di tali servizi.
- b) La Società....., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata selezionata come idonea all'espletamento dei servizi sopra genericamente indicati e a tal fine ha stipulato il contratto sopra menzionato.
- c) L'Ambasciata d'Italia in Accra....., nella persona del suo funzionario rappresentante,....., ritiene di essenziale importanza che la gestione degli incarichi affidati a risorse esterne, siano oggetto di apposito ed ancillare contratto, separato dal contratto di affidamento dei servizi professionali, che abbia ad oggetto l'obbligo di riservatezza delle informazioni delegate e ricevute dall'affidataria risorsa esterna, prevedendo a tal fine uno specifico obbligo a carico di quest'ultima;

pertanto, tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) La Società.....Ricevente informazioni per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso acquisirà da parte dei richiedenti informazioni personali e di natura confidenziale. La stessa Società, al fine di espletare le proprie obbligazioni previste nel contratto di concessione di servizi in essere con l'Ambasciata, verrà a conoscenza di informazioni relative a procedure, anche informatiche, necessarie per la fornitura del servizio, le quali anch'esse rivestono carattere di confidenzialità.
- 3) Tali informazioni saranno fornite al soggetto Ricevente in qualsiasi forma concordata e su qualsiasi tipo di supporto, nonché in modo diretto mediante esposizione orale, in modo che esso possa utilizzare le stesse nella più completa efficienza e riservatezza richieste e concordate;
- 4) il Ricevente assume la responsabilità di mantenere segreti i predetti dati ed informazioni ottenuti, concernenti l'espletamento delle proprie obbligazioni contrattuali, così come previsto nell'art. 2 del Contratto di concessione di servizi sottoscritto in data.....con l'Ambasciata;
- 5) Il Ricevente non comunicherà le dette informazioni ed i dati concernenti il Servizio offerto a terzi, nè metterà comunque alcuno in situazioni di prendere conoscenza di dette informazioni e dati senza il preventivo consenso scritto dell'Ambasciata.
- 6) Il Ricevente utilizzerà tali informazioni e dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi professionali richiesti e concordati tra le Parti;

- 7) A tal fine il Ricevente dovrà mettere a conoscenza di dette informazioni e dati i propri dipendenti impegnandoli al segreto, ed il Ricevente sarà solidamente responsabile per qualsiasi violazione del segreto, direttamente o indirettamente commessa dai suoi collaboratori.
- 8) Il Ricevente comunicherà all'Ambasciata il nome di tutti i suoi dipendenti ai quali sono state comunicate le sopradette informazioni e dati e che, comunque, avranno accesso in forma completa o semplicemente parziale ad essi..
- 9) Il Ricevente sarà responsabile qualora terzi prendano conoscenza delle informazioni e dati dal Ricevente stesso, dai suoi dipendenti, anche qualora ciò sia dovuto alla sola negligenza del Ricevente e dei suoi dipendenti relativamente alla protezione della segretezza delle informazioni e dati ricevuti;
- 10) L'impegno di segretezza non si applica a quelle informazioni:
 - che il Ricevente possedesse prima della firma del presente accordo;
 - che sono o saranno di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio indipendentemente dall'azione del Ricevente o di suoi dipendenti.

12) Le disposizioni previste dal presente accordo saranno applicabili a tutte le altre informazioni e a tutto il materiale che in futuro l'Ambasciata dovesse eventualmente fornire in via confidenziale al Ricevente.

17) L'obbligo del Ricevente di mantenere riservati i dati ottenuti dall'Ambasciata d'Italia in Accra avrà durata superiore di due anni rispetto alla scadenza del contratto di concessione di servizi, cui il presente contratto è ancillare. Il presente contratto entrerà in vigore a far data dalla sua firma.

IL RICEVENTE

l'Ambasciata d'Italia ad Accra

Accra, li _____